

verrebbe prospettare la nuova soluzione.

Il Consigliere Tuvolari domanda se la partecipazione agli utili da parte del Consiglio è legata al compenso fisso stabilito dal Ministero.

Il Presidente risponde che tale compenso fu un espediente momentaneo adottato dai Ministeri competenti per risolvere la situazione dal momento che si era di fronte a bilanci che non producevano utili.

A questo proposito, d'altronde, con riferimento all'ultimo comma dell'art. 8 del citato R. D. L. 29 aprile 1923, n. 966, il Comitato, avuto riguardo alla propria delibera del 14 dicembre 1955, con la quale si riconfermava, ai sensi della legge e della giurisprudenza - e conformemente al parere degli Uffici - che possa e debbasi operare fin dall'inizio il riparto di quanto deliberato dal Consiglio il 1° luglio 1952, ritiene che tale riparto in compenso, vero e proprio e rimborso spese, atteso quanto già considerato a suo tempo (vedi delibera del 14 giugno 1952), resti stabilito nella quota del 20% e del residuo.

Il Comitato prende atto altresì, sem.